



**OGGETTO: Circolare 6.2019**

**Seregno, 14 febbraio 2019**

## **ESTEROMETRO**

Lo spesometro transfrontaliero (conosciuto anche come “esterometro”), è la nuova comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate contenente i dati relativi alle operazioni (acquisti e cessioni) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, siano essi U.E. o extra U.E., a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica dall’1.01.2019. L’obbligo è stato introdotto con lo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni effettuate con l’estero.

La comunicazione deve essere trasmessa nel caso in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali, in quanto l’utilizzo di quest’ultimi canali permette all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione i dati di tali operazioni attraverso il sistema d’interscambio (Sdi).

**Soggetti obbligati:** tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato.

**Soggetti esonerati:** (i) contribuenti in regime di vantaggio (minimi); (ii) contribuenti in regime forfettario; (iii) produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972); (iv) ASD in regime L.398/1991, con proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non superiori ad € 65.000 nell’ambito dell’attività commerciale; (v) contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d’imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS).

**Scadenza:** entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di emissione, per le fatture emesse (attive); alla data di ricezione, per le fatture ricevute (passive). **Per la prima scadenza del 28 febbraio 2019 è stata annunciata (ma non ancora ufficializzata) una proroga al 30 aprile 2019.**

**Dati da indicare:** si dovranno trasmettere le stesse informazioni richieste per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. Spesometro): (i) i dati identificativi del cedente/prestatore; (ii) i dati identificativi del cessionario/committente; (iii) la data del documento comprovante l’operazione; (iv) la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione); (v) il numero del documento; (vi) la base imponibile; (vii) l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

**Operazioni escluse:** (i) Importazioni, ovvero operazioni extra U.E. per le quali è stata emessa bolletta doganale; (ii) operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa, o ricevuta, fattura elettronica; (iii) operazioni già a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate in quanto transitate in dichiarazione doganale o in Sdi.

**Elenchi intrastat:** Gli elenchi riferiti alle operazioni intracomunitarie di beni e servizi, dovranno continuare ad essere trasmessi anche successivamente al 1.01.2019.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**Modalità d'invio:** i dati delle fatture relative ad operazioni con soggetti non residenti devono essere rappresentati **in formato XML** (lo stesso utilizzato per le fatture elettroniche).

Inoltre, il responsabile della trasmissione (soggetto obbligato o un suo delegato) deve **apporvi la firma elettronica** (qualificata o basata sui certificati emessi dall'Agenzia delle Entrate), oppure nel caso di invio del file XML tramite upload sull'interfaccia web del servizio "Fatture e Corrispettivi", tramite il sigillo elettronico dell'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione del file XML debitamente firmato all'Agenzia delle Entrate, potrà avvenire alternativamente attraverso: (i) un sistema di cooperazione applicativa su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS; (ii) un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocollo FTP; (iii) un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l'interfaccia web di fruizione del servizio "Fatture e corrispettivi", al quale è possibile accedere dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Entratel, o Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici.

**Sanzioni:** in caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di € 2 per ogni fattura (con un limite massimo di € 1.000 per trimestre). È prevista una riduzione, pari alla metà della sanzione, applicabile anche al limite massimo per trimestre, se la regolarizzazione della violazione viene effettuata entro 15 gg. dalla scadenza del termine della trasmissione (€ 1 per ogni fattura, con un limite massimo di € 500).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

**Studio Commercialista Associato Contrino**